

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, ARMELLIN, AUGELLO, BOSCO BRUNO, DEL MESE,
GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MELELEO, PATRIA, PICANO,
RUBINO, SANGALLI, VERNOLA, ZARRO**

Presentata il 15 dicembre 1983

**Disciplina della professione di terapeuta della riabilitazione
e norme per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole
per la formazione di terapisti della riabilitazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, tre sono i principi fondamentali della riforma sanitaria: la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

Implicita è quindi l'importanza sociale ed economica del recupero funzionale di un disabile. Malgrado ciò, gli operatori sanitari di base della riabilitazione, ovvero quelli senza i quali la riabilitazione stessa non ha alcun valore reale, restando una mera astrazione, cioè i terapisti della riabilitazione, non hanno una regolamentazione giuridica che disciplini l'esercizio della relativa professione. La loro presenza è, però, inclusa negli organici dei soppressi ospedali ed il decreto ministeriale del 10 febbraio 1974 reca le norme per il « riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione » « personale specializzato » cita testualmente la legge « da destinare sia ai servizi socio-sanitari per la prevenzione

delle principali malattie a carattere congenito o acquisito o progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali, sia ai servizi sociali e sanitari per la riabilitazione ed il recupero dei soggetti affetti dalle minorazioni derivanti dalle suddette malattie ».

Il mancato riconoscimento giuridico del terapeuta della riabilitazione è quindi un fatto grave, perché oltre a ledere la dignità professionale di questi operatori che sono, e non possono non essere, altamente qualificati per il tipo di lavoro che svolgono, investendo esso una vastissima patologia ed implicando la conoscenza di discipline scientifiche quali, per citarne solo due, la neurofisiologia e la neuropsicologia, che oltre ad essere estremamente complesse, sono in continua evoluzione e di conseguenza richiedono un aggiornamento continuo. Oltre tutto questo, la carenza legislativa è mag-

giormente grave perché è lesiva per l'utenza, cioè il malato che molte volte viene pseudoriabilitato da personale non qualificato, che si definisce abusivamente terapeuta, con tutte le conseguenze possibili e immaginabili.

Perciò questa proposta di legge per questi operatori che si discostano dagli altri tecnici paramedici, non per loro volere, ma per la loro professione che li vede impegnati direttamente sulla patologia del paziente ed il loro intervento diventa determinante o meglio indispensabile per il recupero del disabile.

A ciò è intesa la proposta di legge che si raccomanda agli onorevoli colleghi. Infatti, con l'articolo 1 si stabilisce che il terapeuta della riabilitazione è un professionista che, in collaborazione con la *équipe* sanitaria, esegue le terapie fisiche, chinesioterapiche, occupazionali e del linguaggio in soggetti con affezioni fisiche, sensoriali e psichiche. Si precisa inoltre che la professione di terapeuta è posta sotto la vigilanza del Ministero della sanità. Con l'articolo 2 si dettano, anche con il rinvio al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, norme per l'istituzione dei collegi su base regionale e per la formazione degli albi professionali, in stretta analogia con la disciplina delle altre professioni sanitarie ausiliarie. All'ultimo comma si subordina l'esercizio della professione all'iscrizione all'albo.

L'articolo 3 costituisce un naturale *pendant* di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 2, assicurando che nei presidi di sanità, pubblici o privati, la terapia riabilitativa non venga praticata da operatori privi dei requisiti per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dettano norme per l'istituzione e il funziona-

mento delle scuole. Queste potranno essere istituite dalle facoltà di medicina delle università. Il corso di studio, di durata triennale, si svilupperà secondo un piano formulato da una apposita commissione nominata dal Ministero della sanità, che comprenderà un congruo periodo di tirocinio pratico; il direttore ed il personale docente della scuola saranno nominati dal consiglio di facoltà; tra i docenti saranno compresi terapeuti con almeno cinque anni di attività professionale, il corso di studio si concluderà con l'esame per il conseguimento del diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta. Al finanziamento della scuola concorrono fondamentalmente gli allievi con il pagamento della tassa di iscrizione e frequenza. Sono previsti anche contributi del Ministero della pubblica istruzione. Gli articoli 13 e 14 disciplinano l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento professionale.

L'articolo 16 tutela la professione di terapeuta della riabilitazione, assoggettando l'esercente abusivo alle sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

Con l'articolo 17 si delega al Governo la emanazione del regolamento di esecuzione della legge. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dettano una disciplina transitoria circa il riconoscimento degli attestati conseguiti anteriormente alla legge ed alla iscrizione agli albi professionali in sede di prima formazione dei medesimi.

Onorevoli colleghi, tali sono aspetti che caratterizzano la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, raccomandandola in quanto intesa a sollecitare, nel campo della medicina riabilitativa, una svolta della politica sanitaria del nostro paese!

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. .

I terapisti della riabilitazione sono operatori sanitari. Essi sono professionisti che in collaborazione con la *équipe* sanitaria e riabilitativa attuano le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio in soggetti con affezioni fisiche sensoriali o psichiche; la loro professione comprende, inoltre, l'esercizio delle attività di massaggiatore e massofisioterapista.

La professione di terapeuta della riabilitazione è soggetta alla vigilanza del Ministero della sanità.

ART. 2.

Sono costituiti in ciascuna regione i collegi dei terapisti della riabilitazione.

I collegi regionali dei terapisti della riabilitazione sono riuniti in una federazione nazionale con sede in Roma.

Ai collegi regionali ed alla federazione nazionale sono estese, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Ciascun collegio ha un albo permanente cui sono iscritti, a domanda, i terapisti della riabilitazione che hanno conseguito il prescritto diploma e sostenuto, con esito favorevole, l'esame di cui all'articolo 13 della presente legge.

L'esercizio della professione è subordinato alla iscrizione all'albo professionale.

ART. 3.

È fatto divieto ad Unità sanitarie locali, cliniche universitarie, istituti pubblici e privati che gestiscano presidi di sanità, presso i quali viene praticata la

terapia riabilitativa di assumere od impiegare, per tale attività, personale privo dei requisiti per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione.

ART. 4.

Le facoltà di medicina e chirurgia istituiscono scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione.

Le scuole sono a numero chiuso.

ART. 5.

Il corso di studio per il conseguimento del diploma di terapeuta della riabilitazione ha durata minima di tre anni e consiste in un numero adeguato di ore di lezione ed esercitazione negli istituti e nei reparti di assistenza riabilitativi secondo le materie di insegnamento indicate nei piani di studio.

Il corso comprende anche un congruo periodo di tirocinio pratico presso centri specializzati di riabilitazione o servizi o reparti di riabilitazione in ospedali, ritenuti idonei ed indicati all'atto della istituzione della scuola.

ART. 6.

Il direttore della scuola e gli insegnanti sono nominati dal consiglio di facoltà. Il direttore è persona con documentata esperienza e competenza riabilitativa e può essere scelto tra terapisti e medici.

ART. 7.

Nelle scuole per terapisti della riabilitazione l'insegnamento delle materie tecniche relative alla fisiocinesiterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio è riservato a terapisti diplomati che abbiano una esperienza professionale di almeno 5 anni.

Alla relativa nomina si provvede previa graduatoria degli aspiranti.

ART. 8.

Al finanziamento della scuola concorrono:

1) le facoltà di medicina e chirurgia con le tasse versate dagli iscritti alle scuole;

2) il Ministero della pubblica istruzione con contributi straordinari per le attrezzature didattiche e scientifiche.

Il patrimonio della scuola deve essere inventariato: esso fa parte del patrimonio generale dell'università o dell'ente di cui all'articolo 4, al quale è destinato al momento della cessazione della scuola.

ART. 9.

Alla scuola sono ammessi gli studenti in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi universitari.

ART. 10.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione, nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, uno designato dal Ministro della sanità, da un docente in medicina fisica e riabilitazione e da tre terapisti della riabilitazione designati dall'associazione di categoria interessata, formula i piani di studio con la indicazione dei corsi fondamentali e complementari.

ART. 11.

Al termine dei corsi, gli studenti che hanno superato gli esami negli insegnamenti prescritti ed hanno compiuto con esito favorevole le esercitazioni ed il tirocinio pratico sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di terapeuta della riabilitazione. Tale esame consiste nella discussione di una tesi scritta su di un tema preventivamente scelto dallo studente ed approvato dalla

direzione della scuola. La tesi per il conseguimento del diploma può riguardare qualsiasi argomento che abbia uno specifico interesse riabilitativo.

ART. 12.

Agli studenti delle scuole di terapisti della riabilitazione si applicano le disposizioni in materia di riconoscimento del diritto allo studio a favore degli studenti delle università.

ART. 13.

L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita mediante esame di Stato, consistente in prove teoriche e pratiche per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione.

ART. 14.

Le commissioni per gli esami di Stato, per ciascun collegio o gruppo di collegi, sono annualmente nominate dal Ministro della sanità cui compete la vigilanza sulla professione, tra i medici ed i terapisti, docenti nelle scuole per terapisti della riabilitazione.

ART. 15.

Possono essere istituite scuole di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento professionale cui sono ammessi terapisti della riabilitazione già iscritti nel relativo albo professionale.

Il possesso del diploma di specializzazione costituisce titolo preferenziale per la collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7.

ART. 16

Chiunque abusivamente esercita la professione di terapeuta della riabilitazione è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. Indipendentemente dal

procedimento penale per l'esercizio abusivo della professione, l'autorità sanitaria può ordinare la chiusura del locale nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo deve emanare il regolamento per la sua esecuzione. Tale regolamento deve anche disciplinare le modalità ed i limiti per la iscrizione all'albo dei terapisti che abbiano conseguito all'estero il relativo diploma, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla presente legge.

ART. 18.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alla partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, sono convalidati, a domanda dell'interessato, i diplomi di terapeuta della riabilitazione rilasciati:

a) anteriormente al 31 dicembre 1983 da scuole i cui corsi avevano una durata minima non inferiore a due anni, cui si accedeva con il requisito minimo del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da scuole i cui corsi avevano una durata minima non inferiore a due anni cui si accedeva con il requisito minimo del diploma di scuola media di secondo grado;

c) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge da scuole i cui corsi abbiano una durata minima non inferiore ai tre anni, cui si acceda con il requisito minimo del diploma di scuola media di secondo grado.

ART. 19.

Coloro che siano in possesso di diploma di terapeuta della riabilitazione compreso nella elencazione di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 18, purché abbiano esercitato per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge abitualmente e direttamente le attività proprie della professione di terapeuta della riabilitazione, sono, a domanda, iscritti nell'albo a prescindere dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 20.

Alla convalida del titolo ed alla iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge provvede una commissione nominata, per ciascuna regione, dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, così composta:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore al quinto, che la presiede;

b) un funzionario del Ministero della sanità;

c) due docenti universitari di ruolo, designati dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra gli insegnanti di neurologia, neuropsichiatria infantile, e ortopedia;

d) da tre terapeuti della riabilitazione.

ART. 21.

Le commissioni di cui all'articolo precedente restano in carica per un anno, al

termine del quale depositano presso il Ministero della sanità l'elenco degli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 20.

Nei successivi sessanta giorni il Ministro della sanità con proprio decreto nomina per ciascuna regione o gruppo di regioni un commissario straordinario con il compito di indire nei novanta giorni successivi l'assemblea per la elezione del consiglio direttivo del collegio regionale.

Le elezioni sono disciplinate dalle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Il consiglio direttivo del collegio, insediato, assume i compiti in tema di convalida dei titoli ed iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge, già demandati alla commissione di cui all'articolo 20.

ART. 22.

Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i terapisti della riabilitazione possono partecipare a concorsi di assunzione presso enti pubblici a prescindere dal requisito del limite massimo d'età.

ART. 23.

Sono comunque esclusi dal conseguimento della convalida del titolo ovvero dalla iscrizione all'albo ovvero dalla partecipazione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione coloro che vantino il possesso di diplomi di massoterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo o massofisiochinesiterapista.